

**CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA INCENDIO
COMUNE DI ACQUI TERME**

COPERTURA INCENDIO

Patrimonio Immobiliare e Mobiliare

Premesso che il Contraente e/o l'Assicurato dichiara che i capitali assicurati con la presente polizza alle partite tutte comprendono i valori a nuovo della totalità dei fabbricati, macchinari, attrezzature, impianti, arredi, apparecchiature, merci, beni di valore artistico in genere e quant'altro costituente le partite medesime e site entro i fabbricati, i recinti, le aree e quant'altro di pertinenza del Contraente, nonché in deposito presso appropriate aree e che tali partite corrispondono all'intero patrimonio immobiliare e mobiliare del Comune di Acqui Terme medesimo si procede alla

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Si assicurano i beni immobili e mobili in quanto:

- di proprietà e comproprietà del Contraente, anche se in uso o possesso di terzi;
- di proprietà di terzi ma in gestione, locazione, comodato, uso, detenzione, possesso, custodia o deposito al Contraente per le sue varie attività;
- e, più in generale, tutti quelli che, a seguito di leggi e/o provvedimenti statali, regionali, provinciali, devono e/o possono essere assicurati dal Contraente stesso.

Si assicurano, inoltre, in tutti i locali di proprietà e/o a qualunque titolo condotti dal Contraente, costruiti con strutture verticali, solai, pareti esterne e tetto in materiale incombustibile, con armatura del tetto anche in materiale combustibile, come alla specifica "BENI DI VALORE ARTISTICO IN GENERE" gli enti descritti e per il valore ad essi attribuito mediante stima, facente parte integrante e sostanziale del contratto di assicurazione ed accettata dalle parti in conformità al disposto dell'art. 1908, 2° comma, Cod. Civile.

PARTITE

PARTITA 1):	PATRIMONIO IMMOBILIARE di proprietà ed a qualsiasi titolo condotto.
PARTITA 2):	PATRIMONIO IMMOBILIARE di proprietà ed a qualsiasi titolo condotto sottoposto a vincolo della Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici soggetti alla disciplina del D. Lgs 22/01/2004 n. 42 Nuovo Codice Beni Culturali, per esenzione imposte)
PARTITA 3):	PATRIMONIO MOBILIARE (macchinario, attrezzature, impianti, arredi, apparecchiature, merci e quant'altro assimilabile).
PARTITA 4):	RICORSO TERZI.
PARTITA 5):	DEMOLIZIONE E SGOMBERO.
PARTITA 6):	RICORSO LOCATARI

CAPITALI ASSICURATI

PARTITA 1):	€ 54.500.000,00
PARTITA 2):	€ 40.500.000,00
PARTITA 3):	€ 4.000.000,00
PARTITA 4):	€ 2.600.000,00
PARTITA 5):	€ 500.000,00
PARTITA 6):	€ 1.500.000,00

TASSI ANNUI LORDI

PARTITA 1)
PARTITA 2)
PARTITA 3)
PARTITA 4)
PARTITA 5)
PARTITA 6)

LIMITI DI RISARCIMENTO

PARTITA 1)	Limite per ubicazione	€	12.000.000,00
PARTITA 2):	Limite per ubicazione	€	12.000.000,00
PARTITA 3):	Limite per ubicazione	€	1.000.000,00
PARTITA 4):	Limite per ubicazione	€	2.600.000,00
PARTITA 5):	Limite per ubicazione	€	500.000,00
PARTITA 6):	Limite per ubicazione	€	1.500.000,00
C.P. 11 – Onorari Periti:	Limite per sinistro/anno	€	100.000,00/250.000,00
C.P. 19 – Colaggio:	Limite per sinistro/anno	€	100.000,00
C.P. 20 – Onorari Consulenti:	Limite per sinistro/anno	€	100.000,00/250.000,00
C.P. 27 – Ricostruzione Archivi:	Limite per sinistro/anno	€	50.000,00
C.P. 35 – Eventi Sociopolitici:	Limite per sinistro		75% del capitale assicurato
C.P. 35 bis – Terrorismo:	Limite per sinistro/anno	€	5.000.000,00
C.P. 36 – Eventi Atmosferici:	Limite per sinistro		75% del capitale assicurato
C.P. 37 – Acqua Condotta:	Limite per sinistro/anno	€	50.000,00
C.P. 38 – Ricerca e riparazione guasto:	Limite per sinistro/anno	€	25.000,00/50.000,00
C.P. 39 – Fuoriuscita liquidi:	Limite per sinistro/anno	€	50.000,00
C.P. 40 – Neve Ghiaccio e Gelo:	NEVE/GHIACCIO: limite		del 50% del valore attribuibile ad ogni e diversa ubicazione (fabbricato + contenuto) con il limite per sinistro/anno di € 1.000.000,00
	GELO: limite per sinistro/anno		€ 30.000,00
C.P. 41 – Grandine:	Limite per sinistro/anno	€	50.000,00
C.P. 42 – Fenomeno Elettrico:	Limite per sinistro/anno	€	50.000,00
C.P. 44 – Acqua Piovana:	Limite per sinistro/anno	€	50.000,00
C.P. 45 – Spese Extra:	Limite per sinistro/anno	€	150.000,00
C.P. 46 – Lastre:	Limite per sinistro/anno	€	10.000,00
C.P. 47 – Differenziale Storico Artistico	Limite per sinistro	€	500.000,00
C.P. 52 – Inondazioni , Alluvioni, Allagamenti:	Limite di risarcimento		limite del 30% del valore attribuibile ad ogni e diversa ubicazione (fabbricato + contenuto) con il limite per sinistro/anno di € 3.000.000,00
C.P. 53 – Terremoto:	Limite di risarcimento		limite del 50% del valore attribuibile ad ogni e diversa ubicazione (fabbricato + contenuto) con il limite per sinistro/anno di € 5.000.000,00
C.P. 54 – Cedimento, franamento del terreno:	Limite per sinistro	€	300.000,00
C.P. 55 – Merci in refrigerazione:	Limite per sinistro/anno	€	50.000,00
Rovina ascensori e montacarichi:	Limite per sinistro/anno	€	50.000,00

FRANCHIGIE E SCOPERTI

C.P. 19 – Colaggio:	franchigia fissa ed assoluta	€	250,00
C.P. 35 – Eventi Sociopolitici:	scoperto 10% minimo	€	2.500,00
C.P. 35 bis – Terrorismo:	scoperto 10% minimo	€	2.500,00
C.P. 36 – Eventi Atmosferici:	scoperto 10% minimo	€	2.500,00
C.P. 37 – Acqua Condotta:	franchigia fissa ed assoluta	€	500,00
C.P. 38 – Ricerca e riparazione guasto:	franchigia fissa ed assoluta	€	500,00
C.P. 39 – Fuoriuscita liquidi:	franchigia fissa ed assoluta	€	250,00
C.P. 40 – Neve Ghiaccio e Gelo:	NEVE/GHIACCIO: scoperto 10% minimo	€	5.000,00
	GELO: franchigia fissa ed assoluta	€	500,00
C.P. 41 – Grandine:	franchigia fissa ed assoluta	€	1.500,00
C.P. 42 – Fenomeno Elettrico:	franchigia fissa ed assoluta	€	500,00
C.P. 44 – Acqua Piovana:	scoperto 10% minimo	€	1.000,00
C.P. 46 – Lastre:	franchigia fissa ed assoluta	€	250,00
C.P. 52 – Inondazioni , Alluvioni, Allagamenti:	scoperto 20% minimo	€	10.000,00 per ogni e diversa ubicazione
C.P. 53 – Terremoto:	scoperto 10% minimo	€	10.000,00 per ogni e diversa ubicazione
C.P. 54 – Cedimento, franamento del terreno:	scoperto 10% minimo	€	5.000,00 per ogni e diversa ubicazione
C.P. 55 – Merci in refrigerazione:	franchigia fissa ed assoluta	€	500,00

DURATA

effetto dal: **31/12/2017**

scadenza il: **31/12/2020**

scadenza prima rata il: **31/12/2018**

frazionamento: **annuale**

CAPITOLATO D'ONERI

COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO

DEFINIZIONI

RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ASSICURAZIONE:	il contratto di assicurazione.
POLIZZA:	il documento che prova l'assicurazione.
CONTRAENTE:	il soggetto che stipula l'assicurazione.
ASSICURATO:	il soggetto il cui interesse è protetto dalla assicurazione.
SOCIETA':	la Compagnia Assicuratrice.
PREMIO:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
RISCHIO:	la probabilità che si verifichi il sinistro.
SINISTRO:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
INDENNIZZO:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE INCENDIO

INCENDIO:	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può estendersi e propagarsi.
ESPLOSIONE:	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si propaga ad alta velocità.
IMPLOSIONE	Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna
SCOPPIO:	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione; gli effetti del gelo e del "colpo di ariete" non sono considerati scoppio.

FABBRICATO/I:

L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili (escluso solo quanto compreso nelle definizioni di "MACCHINARIO", "ATTREZZATURE", "ARREDAMENTO") e tutto quanto per definizione, natura ed uso è considerato immobile, compreso affreschi e statue non aventi valore artistico.

MACCHINARIO:

Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti – impianti e mezzi di sollevamento, pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.- impianti fissi per la raccolta del rifiuto, anche interrati, anche posti all'aperto, impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione, attrezzatura e arredamento industriale, dei depositi e delle dipendenze (escluso comunque ciò che rientra nella definizione di "Apparecchiature elettroniche").

ATTREZZATURE:

Mobilio ed arredamento, impianti, capannoni e palloni pressostatici, tensostrutture e attrezzature similari, mezzi di sollevamento e pesa impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione, elaboratori elettronici, serbatoi metallici e tubazioni, cassonetti e arredo urbano in genere (escluso comunque ciò che rientra nella definizione di "Apparecchiature elettroniche").

ARREDAMENTO:

Mobilio, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, di antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi, cose e beni in genere aventi valore artistico ed affettivo (salvo quelle espressamente coperte da apposita polizza) cancelleria, stampati, macchine per ufficio, indumenti (escluso comunque ciò che rientra nella definizione di "Apparecchiature elettroniche").

**APPARECCHIATURE
ELETTRONICHE:**

Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione dati: computer, stampanti, plotter, video, tastiere, modem, il tutto se non collegato esclusivamente e/o non collegabile esclusivamente al servizio di macchine, attrezzi, strumenti, utensili, impianti (anche di sollevamento, pesa, traino, trasporto, condizionamento, segnalazione, comunicazione, allarme, rilevazione fumi e/o calore, radiotelevisivi, ricetrasmisione, telecomunicazione) industriali e/o dei depositi.

MERCI:

Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali ed esclusi "esplosivi", "infiammabili" e "merci speciali".

ESPLODENTI:

Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a contatto con l'aria o con l'acqua a condizioni normali danno luogo ad esplosione; per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dell'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 Maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A

INFIAMMABILI:

Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili "esplosivi" che rispondono alle seguenti caratteristiche:

TIPO A

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21°C;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.

TIPO B

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21° C e inferiore a 55° C.

TIPO C

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55° C ed inferiore a 100° C.
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D. M. 17.12.1977, allegato V.

Si conviene la seguente equivalenza: 10 kg. di infiammabili di TIPO A equivalgono a 100 kg. di infiammabili di TIPO B e a 400 kg. di infiammabili di TIPO C.

MERCI SPECIALI:

Si denominano convenzionalmente "merci speciali" le seguenti:

- 1) polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio, cellulose (grezza ed oggetti di), materie plastiche espanse od alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci), espansite e sughero grezzo;

- 2) se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, cotone idrofilo, ovatte, cotone sodi;
- 3) se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci, stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per almeno l'80%, ovatte sintetiche, piume e piumino.

Si conviene la seguente equivalenza: 100 kg di merci speciali di categoria 1) equivalgono a 300 kg. di merci speciali di categoria 2) o a 500 kg. di merci speciali di categoria 3).

INCOMBUSTIBILITA':

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione alcuna di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

TETTO:

Il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene)

COPERTURA:

Il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.

SOLAI:

Il complesso degli elementi che costituiscono le separazioni orizzontali tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

LASTRE:

Le lastre di vetro o di cristallo, gli specchi, stabilmente installati sia fissi che movibili su cardini, cerniere o guide. Sono comprese le targhe, le insegne e le iscrizioni stabilmente installate nel fabbricato o sulle facciate esterne di questo.

CONTENITORE ANTINCENDIO:

Mobile a doppia parete in lamiera d'acciaio con intercapedine riempita con speciali materiali isolanti, non deteriorabili nel tempo. Esso deve avere una struttura compatta indeformabile; i perimetri dei battenti e le testate dei cassettei devono presentare un incastro rompifiamma; nel caso di classificatore, ogni cassetto deve risultare separato dall'altro da un diaframma di separazione anch'esso in speciale materiale isolante per rendere ciascun cassetto una unità a sé stante. Tutte le chiusure devono essere del tipo a scatto automatico. Ogni contenitore antiincendio deve essere corredato di un certificato comprovante le prove di collaudo alle quali è stato sottoposto.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME REGOLANTI L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1) - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione

ART. 2) - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza sempre che il pagamento del premio o della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 c.c., entro 60 giorni dalla data sopra citata.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del Decreto del ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società tramite la società di brokeraggio che gestisce il contratto.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dopo le ore 24 del giorno del pagamento, fermo le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell' art. 1901 del C.C.

ART. 3) - Modifiche dell'assicurazione.

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 4) - Aggravamento del rischio.

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione con lettera raccomandata alla Società ovvero alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dall'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C..

ART. 5) - Diminuzione del rischio.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 6) - Recesso in caso di sinistro.

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

ART. 7) - Scadenza del contratto.

Il presente contratto si intende automaticamente cessato alla sua scadenza, senza obbligo di comunicazione del Contraente. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi 3 mesi prima della suddetta scadenza.

E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di mesi 6 (sei) decorrenti dalla scadenza.

ART. 8) - Oneri.

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

ART. 9) - Foro competente.

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è stata assegnata la polizza.

ART. 10) - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge interne e comunitarie (art. 122 D.L. 175/95).

ART. 11) - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra le Parti saranno ritenute valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata; telex; telegramma; telefax; e-mail o mediante altro strumento idoneo a certificarne la provenienza ed il pervenimento.

Tracciabilità flussi finanziari

In merito agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, l'affidatario del servizio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'accertata inadempienza dell'obbligo di avvalersi per le transazioni di banche o della società delle Poste Italiane dà facoltà alla Contraente di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

Coassicurazione e delega

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;

- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimmetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione.

Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell'incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;

- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

Art. 12) - Oggetto dell'assicurazione.

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio
- fulmine
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi. Qualora tuttavia l'ordigno esplosivo fosse un residuo bellico la cui esistenza non fosse conosciuta dall'Assicurato o dal Contraente, si conviene che i danni provocati dalla sua esplosione si intendono ricompresi in garanzia
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate
- rovina di ascensori e montacarichi, compresi i danni agli stessi, a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni

La Società si obbliga ad indennizzare altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata od anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purchè conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 mt. da esse;
- i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio.

Inoltre la Società, senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza del 10% dell'importo pagabile a termini di polizza nonché dell'ulteriore limite di indennizzo, stabilito nell'apposita Partita 5, indennizza:

- a) Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residui del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;

b) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

c) Le spese sostenute per la rimozione e smaltimento e/o bonifica di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell'Autorità o motivi di igiene e sicurezza.

d) Sono compresi i residui rientranti nella categoria "Pericolosi" di cui al D. Lgs. n° 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D. Lgs. n° 230/95, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza di Euro 100.000,00 per sinistro e anno assicurativo

Art. 13) - Esclusioni.

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato ovvero dei rappresentanti legali, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata degli stessi;
- d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni, da allagamenti;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anomala produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del liquido criogenico o frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- j) causati da fumi, gas o vapori a meno che si siano sviluppati a seguito di eventi previsti dal precedente articolo che abbiano colpito le cose assicurate.

Art. 14) - Cose assicurabili a condizioni speciali.

Senza espressa pattuizione non sono compresi nell'assicurazione:

- monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno, e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichè, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.

Relativamente alle cose di cui al 2°, 3° e 4° punto precedente, qualora assicurate ai sensi del presente articolo, la Società risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

Art. 15) - Titolarietà dei diritti nascenti dalla polizza.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 16) - Ispezione alle cose assicurate.

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 17) - Obblighi in caso di sinistro.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art.1914 C.C.;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art.1913 C.C.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- a) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- b) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- c) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche; in particolare, qualora il sinistro abbia colpito la partita "MERCÌ", il Contraente o l'Assicurato deve in ogni caso presentare, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo, anche la documentazione contabile relativa alla movimentazione di magazzino delle merci ed inoltre, per le sole aziende industriali, anche la documentazione analitica del costo relativo alle merci, limitatamente a quelle in corso di lavorazione ed ai prodotti finiti.

Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività.

Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il Perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

Art. 18) - Esagerazione dolosa del danno.

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo perde il diritto all'indennizzo.

Art. 19) - Procedura per la valutazione del danno.

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da Lui designata;

oppure, a richiesta di una delle parti,

- b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto; ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 20) - Mandato dei Periti.

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 17;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 21;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 19 - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alla lettera c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dalla osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 21 – Determinazione del danno (Valore a nuovo)

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

a) in caso di distruzione:

- per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area); per la rete fognaria, l'acquedotto e la rete di illuminazione pubblica oltre che il costo di ricostruzione a nuovo s'intendono comprese anche le spese sostenute per scavi, sterri e reinterri;
- per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- per le opere d'arte l'indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro;

b) in caso di danno parziale:

- il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.

Si precisa che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri:

c) relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione;

d) La Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

e) qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi dell'art. 1908 C.C..

f) per i danni alle merci si stima il valore di acquisto al momento del sinistro.

g) per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni

h) per le opere d'arte parzialmente danneggiate l'indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino anche l'eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore stimato dell'opera

i) se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l'Assicurato dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che l'indennizzo sarà comprensivo di tali costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato dal punto a) sino al punto i) che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.

Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, dal punto a) sino al punto i) é consentito aggiungere nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.

Art. 22) - Assicurazione parziale.

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 23) - Assicurazione presso diversi assicuratori.

Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 24) - Limite massimo dell'indennizzo.

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 25) - Pagamento dell'indennizzo.

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. 13 – c).

CONDIZIONI PARTICOLARI

1. COLPA GRAVE DELL'ASSICURATO

A parziale deroga dell'art.13 delle C.G.A. la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da colpa grave dell'Assicurato.

2. ONDA SONICA

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in moto a velocità supersonica.

3. BUONA FEDE

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni od inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo e/o colpa grave. Resta fermo il diritto della Compagnia, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che importino un premio maggiore, di richiedere tale maggior premio dalla data in cui dette circostanze aggravanti si sono verificate.

4. DEROGA ALLA PROPORZIONALE.

A parziale deroga dell'art. 22 delle C.G.A., se la somma assicurata a qualunque partita, maggiorata del 20%, è solo una parte del valore stimato della partita stessa, La Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta.

Non si farà luogo in alcun caso all'applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma della presente Cond. Part. per i sinistri nei quali l'indennizzo non superi la somma di € 15.000,00.

5. ANTICIPAZIONI SULLA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO.

L'Assicurato ha il diritto di richiedere e di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 60% dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso, a condizione che l'ammontare del sinistro superi sicuramente l'importo di €. 100.000,00= e che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e cioè che le risultanze della stima preliminare del danno effettuate dal perito liquidatore diano ampie garanzie, che le circostanze, cause, natura e dinamica del sinistro siano garantite dal contratto, che vi sia rispondenza nelle descrizioni, dichiarazioni, qualità e quantità delle cose distrutte o avariate, che non vi siano impedimenti contrattuali quali vincoli, interessi di terzi, ipoteche, stato fallimentare, amministrazione controllata.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purchè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

6. PARIFICAZIONE AI DANNI DI INCENDIO.

A complemento dell'articolo "RISCHIO ASSICURATO" delle C.G.A. e con riferimento a quanto previsto dall'Art. 1914 del C.C., sono parificati ai danni di incendio, oltre che i guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da Terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso sia esso incendio o uno dei rischi accessori assicurati con la presente polizza.

7. INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA

Si conviene fra le parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta della Ditta Assicurata, sarà applicato tutto quanto previsto dalle C.G.A. (pagamento dell'indennizzo) a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti del suddetto articolo per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per sinistro

8. CLAUSOLA DI UNIVERSALITA'.

Con la presente polizza viene assicurato tutto quanto costituisce il complesso descritto, fatta eccezione per l'area degli enti stessi.

Inoltre, in caso di sinistro, quanto contenuto entro il recinto del complesso deve ritenersi tutto assicurato e, qualora una determinata cosa od un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".

9. OGGETTI PERSONALI DEI DIPENDENTI.

Si dà e si prende atto che sono compresi in garanzia gli oggetti personali dei dipendenti.

10. ONERI DI URBANIZZAZIONE.

Si dà atto che nella somma assicurata alla partita "Fabbricati" sono compresi i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

11. ONORARI PERITI.

La Compagnia rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle C.G.A., nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

12. COMPENSAZIONE DEI VALORI.

Premesso che la somma dei capitali relativi alle partite "Macchinario" indicati ed assicurati per ogni stabilimento rappresenta il massimo esborso per la Società in caso di sinistro, si prende atto tra le parti che, qualora in sede di verifica da parte della Società a seguito di sinistro risarcibile in base alla seguente polizza si accertasse la non conformità di quanto dichiarato dall'Assicurato (e, cioè, che i valori dichiarati ed assicurati si trovavano al momento del sinistro parzialmente o totalmente nell'uno o nell'altro stabilimento o sito) si procederà al risarcimento del danno sulla base del cumulo delle somme assicurate come se questo costituisse un unico capitale.

Resta comunque inteso che il disposto di cui all'art. "Assicurazione Parziale" delle C.G.A. verrà applicato per la parte eccedente al totale delle somme assicurate alle predette partite.

13. CONTIGUITA' E VICINANZE PERICOLOSE.

Con riferimento al disposto degli artt. "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" e "Aggravamento del rischio" delle C.G.A., l'Assicurato è sollevato dal dichiarare se in contiguità dei fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

14. SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico autorizzato i residui del sinistro, sino alla concorrenza della somma assicurata, in aumento a quanto disposto dall'art. 12 delle C.G.A..

15. RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese- quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 30% del massimale stesso.

L'assicurazione NON comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alla spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C..

16. MACCHINARI, ATTREZZATURE, IMPIANTI, ARREDI E BENI DI VALORE ARTISTICO IN GENERE PRESSO TERZI

Salvo esplicita diversa pattuizione, si intendono assicurate macchinari, attrezzature, impianti, arredi e beni di valore artistico in genere presso terzi nella misura massima del 10% del valore assicurato alle rispettive partite.

17. MODIFICHE BENI ASSICURATI

Nell'ambito degli enti assicurati possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature ed all'arredamento per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività.

L'Assicurato è esonerato da darne avviso alla Società, fermo restando quanto disposto dall'Art. 1898 del C.C..

18. PAGAMENTO SINISTRI

Si dà e si prende atto che il pagamento di eventuali indennizzi a seguito di sinistri dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui è stato sottoscritto l'atto di liquidazione amichevole o dalla data dell'accettazione del lodo peritale o della sentenza dell'autorità Giudiziaria.

In difetto di quanto sopra saranno riconosciuti all'Assicurato, a partire dal 30° giorno sopra citato, gli interessi di mora al tasso passivo in vigore alla data sopra citata e adottato dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana) per la Clientela Primaria delle Banche.

19. COLAGGIO DA IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti automatici di estinzione, incluse relative alimentazioni.

La Società non risponde:

- a) dei danni verificatisi in occasione dei lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
- b) dei danni derivanti dal gelo;
- c) delle spese sostenute per la ricerca del guasto e per la sua riparazione.

20. ONORARI PROFESSIONISTI E CONSULENTI

La Compagnia rimborserà all'Assicurato le spese e/o onorari, secondo la tabella dell'ordine professionale del consulente interpellato, sostenuti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte, ispezioni e quant'altro necessarie per la reintegrazione della perdita in caso di danno causato da ogni rischio assicurato su fabbricati, impianti, macchinari ed attrezzature ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

21. ENTI ALL'APERTO

Si dà e si prende atto che la garanzia si intende estesa anche agli enti posti ovunque nell'ambito del rischio sia all'aperto che al coperto e/o su mezzi di trasporto.

22. AUTOCOMBUSTIONE

La Società risponde dei danni prodotti da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) alle cose assicurate.

23. CADUTA SATELLITI E CORPI CELESTI, METEORITI E SCORIE

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dalla caduta di satelliti artificiali e/o di loro parti e/o cose da essi trasportate, nonché dalla caduta di corpi celesti o corpi rotolanti anche non pilotati nonché meteoriti e relative scorie, a qualsiasi causa dovuta.

24. ESPLOSIONI E SCOPPI ESTERNI

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni e scoppi verificatisi per cause indipendenti dalle attività dichiarate in polizza, con esclusione delle distruzioni o danneggiamenti eventualmente provocati da ordigni esplosivi.

25. OPERAZIONI PERITALI

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più siti assicurati, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro nelle stesse porzioni utilizzabili dei siti danneggiati.

26. IMPLOSIONE

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da "implosione", intendendosi per tali i danni avvenuti per improvviso schiacciamento o rottura di corpi cavi soggetti a pressione esterna superiore a quella interna.

27. ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE DI DOCUMENTI, REGISTRI, DISEGNI.

La Società risponde, nei limiti della somma assicurata alla partita indicata nel testo di polizza e senza l'applicazione del disposto di cui all'articolo "Assicurazione Parziale" delle C.G.A., del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati.

Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro.

28. PROROGA DEI TERMINI UTILI PER L'AVVISO DEI SINISTRI

A parziale deroga dell'art. "Obblighi in caso di sinistro" delle C.G.A., i termini utili si intendono elevati sino a giorni 30

29. RECESSO DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Ad integrazione dell'art. "Recesso in caso di sinistro" delle C.G.A., si conferma integralmente il contenuto del suddetto articolo.

30. RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

A parziale deroga dell'art. 5 delle NORME, si conviene che in caso di alienazione o diminuzione dei valori assicurati, la riduzione del premio conseguente ai casi previsti da detto articolo sarà immediata e la Società rimborserà l'Assicurato la corrispondente eventuale quota di premio assicurata e non consumata, escluse le imposte.

31. ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

32. MODALITA' DI REGOLAZIONE PREMIO

Le parti di danno atto che, le eventuali inclusioni od esclusioni, non dovranno essere preventivamente comunicate. A fine anno, l'Assicurato comunicherà il nuovo valore da assicurare e, sulla eventuale differenza, si provvederà alla regolazione del premio, applicando il 50% del tasso annuo, oltre a conteggiare il nuovo premio per l'annualità successiva, fermo l'obbligo della Società a tenere coperti i nuovi enti, dal momento della loro acquisizione, anche se non ancora comunicati. Per le inclusioni di valore singolo superiore a €. 1.500.000,00= l'Assicurato dovrà dare preventiva comunicazione.

33. FUMO

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purchè detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini.

34. URTO VEICOLI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via o all'interno degli stabilimenti purchè non appartenenti all'Assicurato.

Sono compresi anche i danni provocati agli impianti semaforici, alle centraline operative e agli impianti in genere quali, ad esempio, apparecchi di illuminazione, posti anche nella pubblica via, attrezzature sportive ecc., con facoltà di rivalsa sul terzo responsabile.

35. SCIOPERI; TUMULTI E SOMMOSSE; ATTI VANDALICI E DOLOSI

La Società risponde:

- a) dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché di atti vandalici e dolosi.
- b) degli altri danni materiali e diretti agli enti assicurati – anche a mezzo di ordigni esplosivi - da scioperanti o persone (dipendenti o no dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi.

La Società non risponde dei danni:

- 1) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- 2) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- 3) causati da interruzioni di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- 4) verificatisi nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto statale o locale od in occasione di serrate.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dall'art. 12 delle C.G.A..

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto gli accessori, l'imposta ed ogni altro onere di carattere tributario.

35. BIS) TERRORISMO

Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, incluse l'intenzione di influenzare qualsiasi popolazione o una sua parte.

Agli effetti della presente garanzia rimangono confermate le esclusioni previste dalla garanzia "SCIOPERI; TUMULTI E SOMMOSSE; ATTI VANDALICI E DOLOSI", oltre a quelle di cui all'Art. 13, ed in particolare: sono esclusi i danni di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, avvenuti in occasione di atto di terrorismo, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi.

La Società ha facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 14 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

36. EVENTI ATMOSFERICI.

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti (assicurati e non).

La Società non risponde dei danni:

- 1) verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- 2) causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, sovraccarico di neve;
 - cedimento o franamento del terreno;

ancorchè verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

- 3) subiti da:
 - alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
 - capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
 - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
 - lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

37. ACQUA CONDOTTA

La Società risponde dei danni da acqua condotta e/o liquidi in genere a seguito di rottura accidentale, guasto, intasamento e traboccamento degli impianti idrici igienici o di riscaldamento installati nel fabbricato descritto in polizza nonchè di pluviali e grondaie con esclusione dei danni derivanti da infiltrazione di acqua piovana non conseguente a rottura di tubazioni o condutture, da gelo, da rigurgiti di fogne, nonchè delle spese per demolizione e ripristino di parti del fabbricato e di impianti, sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d'acqua.

38. SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DANNI DA ACQUA CONDOTTA

La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta e/o liquidi in genere prevista alla Cond. Part. 37 indennizza:

- a) le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine a fuoriuscita di acqua condotta;
- b) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui ad a) per la demolizione o il ripristino di parti dei fabbricati assicurati.

- c) per le spese per la ricerca e riparazione guasti a tubi interrati di pertinenza del fabbricato assicurato per danni da spargimento d'acqua, in caso di danno indennizzabile in base a quanto stabilito dalla Cond. Part. 37 ACQUA CONDOTTA e dalla Cond. Part. 40 lettera d) – gelo – , anche se non sia stato riscontrato un danno materiale al fabbricato assicurato. Si rimborsano le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni interrate ed i relativi raccordi che hanno dato origine allo spargimento d'acqua, e le conseguenti spese necessariamente sostenute per ricercare la rottura, per la demolizione del fabbricato e/o della pavimentazione o per la rimozione del terreno nonché per il ripristino del fabbricato e/o della pavimentazione o del terreno nelle condizioni originarie.

39. COLAGGIO E FUORIUSCITA DI FLUIDI

La garanzia è estesa ai danni diretti e materiali arrecati alle cose assicurate da colaggio e/o fuoriuscita di liquidi fluidi a seguito di eventi indennizzabili a termini di polizza o a causa di rottura accidentale di impianti e/o contenitori. Si intende equiparato alla fuoriuscita di liquidi anche l'accidentale colaggio e fuoriuscita di fluidi.

40. NEVE , GHIACCIO, GELO

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

- a) crollo totale o parziale o lesioni di fabbricati, opere murarie e costruzioni in genere, causati dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni in genere;
- b) caduta di oggetti, strutture e loro parti, alberi e rami causata dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine;
- c) infiltrazioni all'interno dei fabbricati di neve, nevischio, ghiaccio, grandine o acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture e fenditure causate dai fenomeni atmosferici anzidetti;
- d) gelo che provochi danni ai fabbricati o la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza, purchè l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 24 ore antecedentemente il sinistro;
- e) acqua eventualmente fuoriuscita dagli impianti suddetti che per effetto del gelo può arrecare alle cose assicurate.

41. GRANDINE

Fermo quanto disposto dall'estensione di garanzia relativa agli "EVENTI ATMOSFERICI" e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni causati dalla grandine ai:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

42. FENOMENO ELETTRICO (a Primo Rischio Assoluto)

La Società risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi e loro eventuali componenti, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

La Società non risponde dei danni:

- causati da usura o da carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore od il fornitore.

43. PERDITA PIGIONI

La Società si obbliga a risarcire all'Assicurato i danni derivanti - a seguito di sinistro coperto dalla Polizza - dalla perdita delle pigioni o mancato godimento dei fabbricati assicurati per il periodo necessario al ripristino.

La garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno e nel limite del 20% del valore delle singole unità immobiliari danneggiate.

44. ACQUA PIOVANA

La Società risponde dei danni determinati da infiltrazioni di acqua piovana attraverso coperture, pareti e pavimenti.

Sono compresi i danni conseguenti ad infiltrazione e congelamento nelle coibentazioni interne, con esclusione di:

- distruzione o danno da cedimento o franamento del terreno o da inondazioni;
- distruzione o danno a cose mobili all'aperto;
- distruzione o danno a vetri e cristalli;
- danni dovuti ad umidità e stillicidio, incuria nella manutenzione del fabbricato;
- qualsiasi danno indiretto.

45. SPESE EXTRA

Ove, in caso di sinistro coperto dalla polizza, l'Assicurato dovesse mantenere in funzione servizi di pubblica utilità che si svolgevano nei fabbricati danneggiati, la Società si obbliga a risarcire le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali a titolo esemplificativo e non limitativo:

- affitto locali;
- installazioni temporanee di telefono, telex, etc.;
- noleggio attrezzature;
- trasporto dipendenti.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'Art.1907 del C.C. e fino alla concorrenza del capitale assicurato alla relativa partita.

46. LASTRE

La Società assicura il risarcimento dei danni alle LASTRE causati da:

- fatto accidentale;
- fatto di terzi, compresi i dipendenti dell'Assicurato;
- eventi atmosferici, purché i danni siano determinati dall'azione diretta ed immediata sugli enti assicurati dal vento; urto di cose asportate dal vento o crollate per effetto del vento; precipitazioni atmosferiche;
- atti vandalici e dolosi, e cioè i danni materiali e diretti cagionati da scioperanti o persone, anche dipendenti dell'Assicurato, che prendano parte a tumulti o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio, nonché i danni causati dall'intervento delle forze dell'ordine in seguito a tali eventi;
- colpa grave dell'Assicurato e dei suoi dipendenti;

La liquidazione del danno avverrà senza tener conto della riduzione proporzionale prevista dall'art.1907 del Cod. Civ. e riguarderà, entro i limiti convenuti, le spese sostenute dall'assicurato per la sostituzione delle lastre con altre nuove od equivalenti per caratteristiche, compreso il costo di trasporto e installazione.

47. DIFFERENZIALE STORICO-ARTISTICO / OPERE DI ABBELLIMENTO

Ad integrazione della somma assicurata alla partita patrimonio immobiliare, la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche, possano subire a seguito di sinistro e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino.

A titolo esemplificativo e non limitativo tali danni possono riguardare:

- affreschi;
- bassorilievi;
- ornamenti murari;
- monumenti;
- mosaici;
- soluzioni architettoniche

e possono consistere:

- nelle spese di ripristino e/o restauro quali, ad esempio, costi dei materiali, spese/competenze degli artigiani e/o artisti;
- nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti, purchè non ne derivi aggravio alla Società;
- nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico-artistico.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza della somma di € 500.000,00 per ogni sinistro.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competenti nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

48. RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA.

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Cod. Civ. verso: clienti; Società controllanti, controllate e collegate; i terzi responsabili in genere; le persone delle quali l'assicurato stesso deve rispondere a norma di legge; purchè l'assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

49. RICORSO LOCATARI

La Società, nei casi di responsabilità dell'assicurato nella sua qualità di locatore dei fabbricati assicurati con la presente polizza, risponde, secondo le C.G.A., dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o dagli altri eventi previsti dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dall'assicurato medesimo, alle cose mobili di proprietà dei locatari, o di terzi verso i quali i locatari stessi debbano rispondere.

Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia o possesso dell'assicurato.

L'assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato.

L'assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Cod. Civ.

50. FABBRICATI IN CONDOMINIO.

Resta convenuto che nel caso in cui i fabbricati assicurati siano una porzione di maggiori edifici, l'assicurazione relativa comprende anche la quota ad essa porzione relativa delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune o posta a servizio comune.

51. DOLO E COLPA GRAVE.

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia derivanti da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e dal Legale Rappresentante dell'Ente, nonché da dolo o colpa grave delle persone di cui il Contraente, l'Assicurato o il Legale Rappresentante deve rispondere a norma di legge, compresi quelli afferenti ad inadempimenti della normativa in vigore sulla prevenzione e protezione dei rischi.

52. INONDAZIONI, ALLUVIONI ED ALLAGAMENTI.

La Società risponde dei danni materiale e diretti, compresi quelli da incendio, esplosione, scoppi, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazioni, alluvioni, allagamento in genere compreso fango e/o corpi trasportati, traboccamenti, rigurgiti (compreso il rigurgito di acque piovane) o rotture di fognature, anche se tali eventi siano causati da terremoto e/o frana e/o eruzioni e/o simili.

La Società NON risponde dei danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità e stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;

alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm. 12 sul /dal pavimento.

53. TERREMOTO

La società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli da incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Ai soli effetti della presente garanzia l'articolo "ESCLUSIONI" delle C.G.A. si intende annullato ed integralmente sostituito come segue:

Rischi esclusi dall'assicurazione:

La Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- causati da mancata od anormale distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente garanzia che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro"

54. CEDIMENTO, FRANAMENTO, SMOTTAMENTO DEL TERRENO

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati a seguito di cedimento, franamento, smottamento del terreno, comprese le spese sostenute per le operazioni di ripristino del terreno circostante e necessarie per la riparazione delle reti.

Si intendono come coperte anche le spese sostenute per il ripristino del terreno, pur in assenza di danno, qualora le suddette operazioni siano palesemente necessarie al fine di prevenire o ridurre un danno agli enti assicurati.

In quest'ultimo caso resta comunque salvo il diritto di surroga dell'Assicuratore nei confronti dell'eventuale responsabile dell'evento.

La garanzia viene prestata senza applicazione dell'art. 1907 Cod. Civ. sino alla concorrenza delle somme e con franchigie e scoperti stabiliti in polizza.

55. MERCI IN REFRIGERAZIONE

A parziale deroga del relativo articolo delle C.G.A., ferme le restanti esclusioni salvo quanto in seguito espressamente derogato, la Società risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

1. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;

2. fuoriuscita del fluido refrigerante conseguenti:

- a. ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aerei o da altro evento garantito in polizza;
- b. all'accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell' acqua o di produzione o distribuzione dell' energia elettrica direttamente pertinenti all' impianto stesso.

La garanzia si intende operante anche se gli eventi previsti ai punti a. e b. di cui sopra sono causati da persone (dipendenti o non dell' Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.

56. DANNI CONSEGUENZIALI

Qualora in conseguenza di eventi previsti dalla presente polizza, e senza l'intervento di circostanze indipendenti, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali o deterioramenti in genere agli enti assicurati, la presente polizza coprirà anche tali danni così risultanti.

57. FORO COMPETENTE.

A deroga di quanto indicato all'art. 9 delle C.G.A., si prende e si dà atto che qualsiasi questione dovesse insorgere tra l'Assicurato e la Società in ordine agli obblighi previsti dalla polizza verrà demandata al giudizio del Foro prescelto dal Contraente.

58. VALIDITA' ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione

59. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene tra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato ed al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza

60. OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo riservato);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

61. CLAUSOLA BROKER.

Tutte le comunicazioni ed il versamento dei premi inerenti al contratto devono trasmettersi dall'una all'altra parte per il tramite della RELA BROKER S.r.l. – Piazza della Vittoria, 12/15 16121 – GENOVA – Tel. 010/5761990 – Fax 010/5764810 (Broker della Spett.le Contraente) cui spetteranno, secondo la normativa e gli usi, le provvigioni da parte delle Società aggiudicatrici nella misura del 7% (sette per cento) del premio lordo di polizza.

Si conviene tra le Parti che il Broker gestirà per conto del Contraente il contratto sottoscritto per tutta la durata dello stesso anche in presenza di cessazione per scadenza dell'incarico di brokeraggio intercorrente tra Broker e Contraente.

Il Contraente

La Società